Sent. N. 110/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79756 del registro di Segreteria,

proposto da XX nato a omissis il omissis e

residente a omissis alla Via omissis (C.F.

omissis) rappresentato e difeso, congiuntamente

e disgiuntamente, dall' Avv. Stab. Luigi De Rasis (C.F.

DRSLGU70D11D810B – pec:

derasis.luigi@avvocatifoggia.legalmail.it) e dall'Avv. Luigi

Parenti, (C.F. PRNLGU61D17H501R -

luigiparenti@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato

in Roma alla Via Via Virgilio, n. 8

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (COMANDO GENERALE

DELL'ARMA DEI CARABINIERI) (CF: 80236190585), in persona

del Ministro p.t. con sede in Roma, Viale Romania n. 45

nonché contro

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (CF:

80415740580), in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in Roma presso la Direzione dei servizi del tesoro in Via XX Settembre n. 97

VISTO il decreto di riassegnazione del giudizio n. 218 del 16.02.2024;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 19 febbraio 2025 gli Avv.ti Quirino Fiorini e Ottavio di Bella per il ricorrente e la Dott.ssa Sara Salimbene per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nessuno è comparso per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti ministeriali con cui è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo derivante dall'infermità "cardiopatia ischemia cronica non stabilizzata" (cagionata, secondo il ricorrente, dall'attività di servizio svolta per un quarantennio nell'Arma).

2. Il Ministero della Difesa (Comando generale dell'Arma) ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, per carenza di istanza amministrativa finalizzata alla concessione della pensione privilegiata, nonché l'infondatezza

nel merito.

3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 21 gennaio 2025 concludendo, in via preliminare, per l'estromissione dal giudizio ed invocando nel merito il rigetto delle domande svolte in ricorso.

4. Nel corso dell'udienza del 19 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affetto da numerosi vizi di inammissibilità.

Lasciando in disparte l'assenza di un'istanza amministrativa volta alla concessione della pensione di privilegiata (art. 153 c.g.c.), il contenzioso incardinato dinanzi a questa Corte, alla luce di petitum e causa petendi emergenti dal ricorso introduttivo non ha ad oggetto un rapporto pensionistico, bensì il rapporto di lavoro (il procedimento amministrativo svoltosi inter partes ha avuto ad oggetto l'equo indennizzo, mentre anche nel ricorso introduttivo non è formulata alcuna domanda volta ad ottenere la pensione privilegiata).

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione sussistendo sulla controversia quella del Giudice amministrativo (art. 3, comma 1, e 63, comma 4, d.lgs. 165/2001; Cass., sez. un., 7504/2012; sez. un., 6997/2010; sez. un., 19342/2008; sez. un., 1234/2004; sez. un.,

3438/2003).

Deve, pertanto, essere declinata la giurisdizione in favore del Giudice amministrativo (art. 17 c.g.c.), con compensazione delle spese (art. 31 c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA